

GLI ESPERTI RISPONDONO

Una corsa a ostacoli per assumere la moglie

La legge italiana scoraggia i rapporti di lavoro dipendente tra coniugi
Per poterli instaurare occorre applicare regole molto rigide

Sono un giovane professionista e per lo svolgimento della mia attività ho la necessità di assumere una dipendente per attività di segreteria. Mi è stato detto che non posso assumere mia moglie che pure, tra l'altro, è in cerca di occupazione. E' vero? Come posso fare?

La risposta potrebbe essere positiva. Alla base del rapporto di lavoro dipendente vi è il concetto di subordinazione, con tutto quanto ne consegue (rispetto delle direttive del titolare, dell'orario di lavoro, applicazione di sanzioni, onerosità del rapporto eccetera). Nel caso di assunzione del coniuge si presume che nel rapporto prevalga l'*affectio coniugalis* rispetto alla dipendenza e che le prestazioni lavorative siano gratuite. La ratio è quella di considerare la prestazione quale obbligo connaturato al vincolo coniugale allo scopo di migliorare le condizioni



Tutte le regole da seguire per riuscire ad assumere la moglie come segretaria

Professionisti.it

Il primo network dei professionisti in Italia

In collaborazione con www.professionisti.it
numero verde 800901335
e-mail: info@professionisti.it

di esistenza dell'intero nucleo familiare. Il legislatore fiscale è ancora più netto nel qualificare come assoluta la presunzione di gratuità del lavoro del coniuge. Un tale rapporto, se in realtà non ha natura di rapporto subordinato, seppur in-

staurato nel rispetto delle disposizioni di legge, corre il rischio di essere invalidato dagli organi ispettivi, con la conseguenza di vedersi restituiti dall'Inps i contributi versati, per non parlare delle ricadute in ambito fiscale. La presun-

zione di gratuità di tale rapporto di lavoro può essere superata a patto di instaurare un rapporto di lavoro dipendente nel rispetto della legge ed anche di gestirlo nella maniera più rigida possibile. Nel nostro caso, trattandosi del coniuge e dell'unico dipendente, al fine di superare la presunzione di gratuità della prestazione, è necessario che il rapporto di lavoro sia tale da convincere gli ispettori della sua genuinità. Ecco gli elementi che devono essere reali: rispetto rigoroso dell'orario di lavoro, reale soggiacimento della lavoratrice al potere direttivo del datore, percepimento di una retribuzione a cadenza regolare e di importo costante, effettuazione delle ritenute fiscali nonché dell'adempimento di tutti gli obblighi fiscali e contributivi.

dottor Claudio Zaninotto,
studio associato Zaninotto e Villani

➔ FALLIMENTI

Come salvarsi se fallisce il garante

Ho ricevuto pagamento dal fideiussore del mio debitore principale. Pochi mesi dopo l'effettuazione del pagamento il mio fideiussore è fallito. Ci sono possibilità che il pagamento venga assoggettato a revoca fallimentare?

Sul punto si sono espresse le sezioni unite della corte di Cassazione che hanno ribadito che il pagamento effettuato dal terzo fideiussore non è revocabile quando risulti che il terzo ha effettuato il pagamento con somme proprie, non con fondi riconducibili alla società e senza alcun animo di rivalsa nei confronti del debitore principale. In questo caso, infatti, il pagamento è effettuato dal garante allo scopo di adempiere l'obbligazione di garanzia (che è un'obbligazione autonoma, ancorché accessoria) al fine di evitare le conseguenze a cui resterebbe esposto nel caso di inadempimento da parte del debitore principale. Tale circostanza unitamente al fatto che il terzo non agisca poi nei confronti del debitore principale per la restituzione delle somme pagate, fa sì che non vi sia in alcun modo lesione della *par condicio creditorum*.

avvocato Luciana Cipolla
studio legale La Scala

➔ SANITÀ

I danni medici si provano così

Cosa deve provare il paziente per ottenere il risarcimento del danno per errore effettuato dal medico nell'intervento chirurgico?

In tema di responsabilità medica e della struttura ospedaliera Cassazione ha espresso in più occasioni un principio di particolare interesse per il paziente, stabilendo che a colui che ha subito un danno ed agisce in giudizio per ottenerne il risarcimento, spetterà soltanto l'onere di dimostrare il mancato raggiungimento del risultato o l'inesatta esecuzione della prestazione sanitaria. Sarà invece la struttura sanitaria che dovrà provare la corretta esecuzione della prestazione. La Cassazione ha stabilito che il danneggiato è tenuto a provare il contratto e ad allegare la diffamità della prestazione ricevuta rispetto a quella normalmente realizzata sulla base di una condotta improntata alla dovuta diligenza, mentre all'ospedale, la cui colpa si presume, incombe l'onere di provare che l'inesattezza della prestazione dipende da causa a lui non imputabile.

avvocato Anna Maria Ghigna,
studio Legale Ghigna e Campi